

GLI AEE NON RAEE: COME RICONOSCERLI

QUALI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE NON RIENTRANO NEL NOVERO DEI RAEE DI CUI ALLA NORMATIVA RAEE 2? È IMPORTANTE PER I PRODUTTORI E PER I DISTRIBUTORI CONOSCKERLE, ANCHE SE CIÒ NON È SEMPRE AGEVOLE, PER EVITARE DI ACCOLLARSI COSTI AMBIENTALI CHE NON SONO DI LORO COMPETENZA E PER SALVAGUARDARE LA LORO COMPETITIVITÀ.



MAURIZIO IORIO

Dalla partnership tra Marketplace e ANDEC prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio, nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di ANDEC. Su ogni numero affronteremo tematiche legali con particolare attenzione al mondo dell'elettronica. Ulteriori approfondimenti sul sito: www.andec.it. Mentre sulla Web page di Maurizio Iorio (www.avvocatoiorio.it) è disponibile la rubrica tradotta anche in inglese e francese.

Al fine di identificare correttamente le apparecchiature soggette alla normativa RAEE 2, si tratta anzitutto di chiarire il significato delle seguenti definizioni:

LA NORMATIVA RAEE 2

La legge italiana di attuazione della D. RAEE 2, il cui impianto generale è piuttosto equilibrato ma non esente da critiche e criticità, traduce nel nostro sistema, con alcune peculiarità nazionali, soprattutto in tema di finanziamento della raccolta primaria, la nuova normativa europea in materia di raccolta e gestione dei RAEE; essa incide necessariamente, in prima battuta, nelle tasche dei produttori, ma anche in quelle dei distributori ed in definitiva in quelle dei consumatori.

Il Decreto Legislativo 14. Marzo 2014 n. 49, che attua la Direttiva 2012/19/UE (d'ora in poi anche la "Direttiva RAEE 2"), è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2014 ed è entrato in vigore il 12 aprile 2014.

COSA SONO I RAEE?

I RAEE sono i rifiuti di AEE, ossia di

Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, definite come quelle *"apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1.000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente continua"*.

RAEE DOMESTICI E RAEE PROFESSIONALI: QUALI COSTI?

- Ricordo anzitutto che sono **RAEE domestici** quelli originati dai "nuclei domestici" quali le famiglie, mentre i **RAEE professionali** sono tutti gli altri, salvo quelli che per natura e quantità (ad esempio alcuni TV dismessi provenienti da un albergo o da un ospedale) sono equiparabili a quelli domestici. La normativa RAEE 2, innovativamente, stabilisce che quando un apparecchio (ad esempio certe stampanti di gamma media) è progettato ed inteso per essere utilizzato sia da un nucleo domestico

sia, ad esempio, da un'azienda, è classificato come AEE domestico. Come nella disciplina RAEE 1, le municipalità e in parte i Distributori si occupano della raccolta primaria dei RAEE domestici presso il consumatore; i Produttori sono responsabili (individualmente o collettivamente tramite l'adesione a consorzi) della raccolta secondaria dei RAEE dalla piazzola di raccolta in poi e del loro corretto trattamento.


- Quanto ai RAEE professionali, abbiamo due oneri in capo al Produttore, il primo eventuale ed il secondo certo:

(1) il Produttore TIZIO vende all'artigiano CAIO una fresa elettrica destinata a sostituire un apparecchio che ha svolto la stessa funzione e di cui l'artigiano si disfa: se tale apparecchio era stato acquistato prima del 13.08.2005, e solo in tal caso, TIZIO è tenuto a farlo ritirare e trattare a sue spese; (2) TIZIO sarà invece sempre comunque tenuto a ritirare e fare trattare a sue spese il rifiuto generato dalla fresa elettrica nuova da lui venduta, quando questa sarà dismessa. Il Produttore TIZIO (così come come

sotto la normativa RAEE 1) può aderire a un sistema collettivo oppure decidere di farsi carico individualmente degli oneri che abbiamo appena esaminato; ATTENZIONE: abbiamo però qui una novità: infatti, in quest'ultimo caso è stabilito che egli debba preventivamente sottoporre all'approvazione del Ministero dell'ambiente un'istanza corredata della necessaria documentazione a dimostrazione dell'efficienza ed adeguatezza del sistema individuale che intende adottare.

QUALI PRODOTTI RIENTRANO TRA I RAEE?

Visti i costi in capo al Produttore, è pertanto essenziale identificare correttamente i prodotti che a fine vita saranno RAEE. Quanto al novero di tali prodotti, entra qui in gioco una delle maggiori novità, quella del "campo di applicazione aperto". Abbiamo infatti due fasi: **fino al 14.08.2018**, non è previsto nessun drastico cambiamento rispetto alla disciplina RAEE 1: i prodotti corrispondono più o meno alle tipologie tradizionali come indicate agli Allegati I e II al D. Lgs 49/2014, salvo inclusione da subito tra gli AEE dei pannelli fotovoltaici e salvo le esclusioni già previste dalla normativa RAEE 1 (ad esempio: utensili industriali fissi di grandi dimensioni; impianti fissi di grandi dimensioni; componenti "dedicate" di questi). **Dal 15.08.2018** in poi, il campo di applicazione



si estende a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche secondo il concetto, appunto, di "campo di applicazione aperto", salvo alcuni prodotti esclusi, tra cui ricordo, oltre a quelli già sopra indicati: armi ed armamenti, apparecchiature mediche e medicali, apparecchi per ricerca e sviluppo, muletti ed altri veicoli professionali; mezzi di trasporto elettrici diversi dalle biciclette elettriche ed altri. Lo schema sopra "Apparecchiature escluse" illustra in modo sinottico i prodotti esclusi dalla normativa RAEE. Il campo più critico dello schema "Apparecchiature Escluse", è quello riportato al numero 4 e, in particolare, la parte in cui si escludono dal novero dei RAEE i seguenti prodotti: (1) Prodotti "non finiti"/componenti, (2) Installazioni fisse, (3) "Utensili fissi di grandi dimensioni", su cui andremo ora a soffermare la nostra attenzione.

(1) PRODOTTI NON FINITI

Mentre per "prodotti finiti" (soggetti alla normativa RAEE) si intendono i prodotti che, pur essendo destinati a funzionare solo con riferimento ad un altro prodotto, sono destinati ad esser direttamente utilizzati da un utente finale, senza ulteriore attività produttiva (ad esempio: un masterizzatore plug and play per Pc; cavi elettrici venduti muniti di presa e spina, cavi Hdmi o cavi di rete pronti all'uso; schede di rete da inserire negli slot di un Pc portatile, ecc.), per "prodotti non finiti" (esclusi dalla normativa RAEE) si intendono quelli destinati a produttori o installatori e non ad utenti finali; si tratta infatti di componenti che necessitano di essere incorporati da operatori esperti in AEE o ad esser utilizzati per fabbricare AEE (ad esempio: rilevatori di fumo non stand alone; umidificatori non utilizzabili stand alone; Pc industriali non utilizzabili stand

alone e, in genere, tutti i prodotti che non svolgono nessuna funzione da soli essendo esclusivamente destinati ad essere installati da operatori professionali in un apparecchio o in un impianto). Vedasi in proposito la FAQ 3.6. (preciso che per FAQ si intende il documento della Commissione UE "Frequently Asked Questions on Directive 2012/19/ EU", edizione aprile 2014, reperibile on line al seguente indirizzo: (<http://bit.ly/19vNmSU>). Solo i blister venduti al consumo, contenenti componenti destinati ad esser assemblati ed installati con semplici operazioni dagli utilizzatori finali, rientrano nel novero dei RAEE (è il caso ad esempio di una confezione contenente in blister tutte le componenti di un semplice impianto di video citofono, acquistabile dal consumatore finale in qualsiasi negozio fai-da-te e ed assemblabile con semplici operazioni dall'acquirente-utilizzatore stesso).

(2) IMPIANTI FISSI DI GRANDI DIMENSIONI

Detti impianti, come si è visto nello schema sinottico sopra riportato, sono esclusi dalla normativa RAEE. È pertanto importante essere in grado di identificarli con certezza. L'art. 3.1.c della Direttiva RAEE 2 riporta la seguente definizione: "... una combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi che: I) sono assemblati e installati e disinstallati da professionisti, II) sono destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito e apposito e III) possono essere sostituiti unicamente con le stesse apparecchiature appositamente progettate". Questa categoria può sovrapporsi a quella degli "Utensili fissi di grandi dimensioni" nel senso che uno o più di tali utensili possono esser compresi in un impianto fisso di grandi dimensioni; tuttavia, come si spiegherà tra poco, un utensile fisso di grandi dimensioni può essere considerato "grande" perché tale rispetto agli altri utensili aventi la medesima funzione ma non in termini assoluti, mentre un impianto fisso di grandi dimensioni sarà considerato tale secondo criteri assoluti. L'onere della prova di dimostrare che un impianto rientra nel novero di quelli fissi di grandi dimensioni esclusi è in capo all'operatore economico interessato.

(3) UTENSILI FISSI DI GRANDI DIMENSIONI

Anche questi utensili sono esclusi dalla normativa RAEE ed è pertanto importante identificarli. La definizione contenuta all'art. 3.1.b) della Direttiva fa riferimento ad un "...insieme di grandi dimensioni di macchine, apparecchiature o componenti che funzionano congiuntamente per un'applicazione specifica, installati e disinstallati in maniere permanente da professionisti in un determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti presso un impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo". La FAQ 3.1. RoHS (<http://bit.ly/1CpmM8M>) valida in questo caso anche ai fini RAEE 2, contiene una serie di esempi e precisa che:

- in genere, gli utensili da banco e gli apparecchi di telecomunicazione non rientrano in questa categoria;
- un criterio applicabile per l'identificazione di questa categoria di prodotti è la definizione di "macchina" contenuta nella Direttiva 2006/42/CE;
- un apparecchio che non sia o non sia facilmente rimovibile e/o che sia inteso per esser utilizzato durante la sua vita essenzialmente in un unico sito, deve intendersi "fisso"; pertanto non è tanto o solo il fatto che l'utensile non sia mobile a determinare il suo essere "fisso", ma lo scopo per cui è inteso;
- un apparecchio solidamente connesso ad un edificio non è per questo solo fatto escluso in quanto

un edificio non è un AEE e pertanto gli apparecchi in esso inglobati non sono componenti (ad esempio, un distributore "Bancomat" rientra nella normativa RAEE 2); il fatto che sia connesso all'edificio può però essere un'evidenza del suo essere "fisso";

- l'onere della prova di dimostrare che un apparecchio rientra nel novero degli utensili esclusi è in capo all'operatore economico interessato.

"GRANDI DIMENSIONI" (vale per IMPIANTI FISSI e UTENSILI FISSI)

Tanto gli "utensili industriali fissi" che gli "impianti industriali fissi", devono essere "di grandi dimensioni": al fine di individuare le dimensioni dell'utensile o dell'impianto, valgono in proposito i seguenti criteri (FAQ 3.1. RoHS 2 a pag. 12):

"...One possible way of introducing a direct size criterion relates to transportation. The following guidance metrics and qualitative criteria can be applied for installations. If the installation exceeds the minimum requirements for one of the following criteria, it can be considered large-scale:

- If, when installing or de-installing the installation, it is too large to be moved in an ISO 20 foot container because the total sum of its parts as transported is larger than 5,71m x 2,35m x 2,39m, it can be considered large-scale.
- The maximum weight of many road trucks is 44 tonnes. Thus if, when

installing or de-installing the installation, it is too heavy to be moved by a 44 tonne road truck, because the total sum of its parts as transported weighs more than the truck's load capacity, it can be considered large-scale.

- If heavy-duty cranes are needed for installation or de-installation, the installation can be considered large-scale.

- An installation that does not fit within a normal industrial environment, without the environment needing structural modification, can be considered large-scale.

Examples for modifications are modified access areas, strengthened foundations etc.

- If an installation has a rated power greater than 375 kW, it can be considered large "scale".

I criteri sopra indicati valgono per gli IMPIANTI FISSI.

Gli UTENSILI FISSI che hanno le caratteristiche sopra indicate rientrano sicuramente nella normativa RAEE 2 ma vi rientrano anche se, pur non possedendoli, hanno dimensioni significativamente maggiori rispetto agli altri utensili fissi.

CONCLUSIONI

In conclusione: i componenti, gli impianti fissi di grandi dimensioni, gli utensili fissi di grandi dimensioni NON rientrano nella normativa RAEE, né ora né quando entrerà in vigore il "campo di applicazione aperto", il 15 agosto 2018: è pertanto importante, anche se non sempre agevole, saperli riconoscere.